

FIDAS

F.T.D.S.

FEDERAZIONE TOSCANA ASSOCIAZIONI DONATORI SANGUE



**STATUTO DELLA
FEDERAZIONE TOSCANA DONATORI DI SANGUE
FIDAS ODV**

ADEGUAMENTO STATUTARIO DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO GIA' ISCRITTE AL REGISTRO REGIONALE

STATUTO DELLA FEDERAZIONE TOSCANA DONATORI DI SANGUE FIDAS ODV

Art. 1 COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE

È costituita, ai sensi del Codice Civile e del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni, la Federazione Regionale delle Associazioni Autonome di Donatori di Sangue aderenti alla FIDAS Nazionale (Federazione Italiana Associazioni Donatori di Sangue) denominata Federazione Toscana Donatori Sangue "FIDAS ODV" (abbrev. F.T.D.S. Fidas ODV), apartitica e aconfessionale, C.F.: 91053710462.

Art. 2 SCOPI E FINALITA'

La F.T.D.S. FIDAS ODV ha il compito di promuovere tra i cittadini l'offerta volontaria, gratuita e anonima, del proprio sangue ed emocomponenti per scopi di pubblica utilità, perseguendo finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi della legge 219 dell'Ottobre 2005 e successive modificazioni ed integrazioni.

Interventi e prestazioni sociosanitarie di cui al decreto del presidente del consiglio dei ministri 14 Febbraio 2001, pubblicato nella gazzetta ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001 e successive modificazioni.

La F.T.D.S. FIDAS ODV opera prevalentemente nel settore sanitario, la stessa può quindi operare anche nei settori del Sociale, della Tutela e Promozione dei Diritti e del Volontariato Internazionale.

La F.T.D.S. FIDAS ODV pur avendo come attività prevalente la Donazione del Sangue può svolgere altre attività quali la Promozione della Donazione di Organi, l'Informazione e Prevenzione Sanitaria, Attività Ricreative di carattere Sociale, Attività Sportive di carattere Sociale, Cittadinanza Attiva, raccolta Fondi, Servizi al Volontariato e Cooperazione allo Sviluppo.

La F.T.D.S. FIDAS ODV è rigidamente apartitica e quindi non può e non deve aderire a manifestazioni partitiche di alcun genere.

La F.T.D.S. FIDAS ODV si impegna pertanto a:

- a) promuovere una diffusa coscienza trasfusionale;

- b) valorizzare la figura morale del donatore e tutelarne la persona nell'esercizio della sua missione;
- c) sviluppare e coordinare su scala regionale la propaganda del dono volontario, anonimo, gratuito del sangue;
- d) incrementare lo sviluppo delle Associazioni autonome di donatori di sangue al fine di promuovere una maggiore coscienza trasfusionale;
- e) rappresentare le Associazioni aderenti o affiliate al fine di coordinarne l'attività al livello
- f) regionale, per la migliore realizzazione delle finalità comuni;
- g) concorrere al conseguimento dei fini istituzionali del Servizio sanitario regionale in materia trasfusionale nel territorio di competenza;
- h) collaborare con le istituzioni regionali per la definizione e la gestione dei piani sangue e plasma regionali, con particolare riferimento alla programmazione regionale della raccolta di sangue e di emocomponenti;
- i) partecipare nelle sedi istituzionali regionali nelle quali è prevista la presenza delle Associazioni dei donatori di sangue, supportando gli aggiornamenti procedurali basati sull' "evidenza";
- j) promuovere e partecipare al CIVIS regionale;
- k) acquisire i dati del registro sangue regionale;
- l) partecipare, per quanto di competenza regionale, alle iniziative della Federazione nazionale, svolgendovi un ruolo attivo.

Le attività di cui al comma precedente sono rivolte in prevalenza verso terzi e sono svolte in modo continuativo e in prevalenza tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.

In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, nei limiti previsti dalla normativa vigente.

L'Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, esplicitamente individuate e disciplinate dal Consiglio Direttivo, a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dall'art. 6 del dlgs 117 del 2017 e successive modificazioni.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle suddette attività nella nota integrativa al bilancio.

Art. 3 STEMMA E LABARO

Lo stemma della F.T.D.S. è approvato dalla Federazione Italiana Associazioni Donatori di sangue e dalla stessa tutelato a norma di legge unitamente alla denominazione "FIDAS". E' rappresentato, su sfondo blu lavanda (che indica un'inclinazione per la preghiera) e da un pellicano intento a lacerarsi il petto per nutrire di sangue i suoi tre pulcini all'interno del nido sul quale è riportato il motto associativo "CARITAS IN UMBRA". Ai lati si trovano fronde poste in decusse, quella sinistra di alloro (che rappresenta il simbolo della sapienza divina) e quella destra di quercia (da sempre accreditata come il re degli alberi, con rilevante valenza simbolica e religiosa, essendo quasi universalmente considerata simbolo di durata nel tempo, di vita lunga, prosperità, dignità, maestosità, e soprattutto forza) sostenuti da un nastro di colore azzurro (Colore emblema della lealtà e dell'idealismo, simbolo della comunicazione attraverso la creatività ed è capace di trasmettere senso di pacatezza).

Art. 4 ASSOCIAZIONI ADERENTI E AFFILIATE

La F.T.D.S. FIDAS ODV nella figura del proprio Presidente regionale o di un'eventuale altra figura all'uopo delegata dagli organi della Federazione regionale deve rappresentare la F.T.D.S. FIDAS ODV e tutte le Associazioni federate presenti sul territorio regionale in ogni rapporto con la Regione per tutti gli aspetti legislativi, programmatori, gestionali, convenzionali che a norma del titolo V della Carta costituzionale e delle leggi successive sono attribuite direttamente alla Regione.

Aderiscono alla F.T.D.S. FIDAS ODV le Associazioni di volontariato di donatori di sangue a Statuto autonomo operanti nel territorio regionale che già aderiscono alla Federazione Nazionale.

Sono "affiliate" le Associazioni di donatori di sangue a Statuto autonomo, iscritte nel registro delle ODV operanti nel territorio regionale, possono affiliarsi anche enti del terzo settore senza scopo di lucro nei limiti stabiliti dall'art. 32, che, pur non aderenti alla Federazione nazionale, intendono farsi rappresentare dalla F.T.D.S. FIDAS ODV in sede regionale. L'affiliazione è deliberata a giudizio del Consiglio regionale, dietro domanda delle Associazioni interessate e presentazione dei rispettivi Statuti.

L'Associazione non ammessa può far ricorso all'assemblea nel termine di 30 gg dal ricevimento della delibera di non ammissione che deve pervenire alla medesima nel termine di 30gg.

Tali Associazioni partecipano alla F.T.D.S. FIDAS ODV con pari diritti e doveri, salvo la potestà del voto per la nomina del Presidente Regionale e per i casi di modifiche statutarie e regolamentari e per il caso di scioglimento.

Art. 5 ORGANI DELLA FEDERAZIONE REGIONALE

Sono organi della F.T.D.S. FIDAS ODV:

- a) L'Assemblea
- b) Il Consiglio direttivo regionale,
- c) Le cariche associative sono:
- d) Il Presidente regionale,
- e) Il Vice Presidente regionale,
- f) Il Segretario,
- g) Il Tesoriere,
- h) Il Coordinatore regionale giovani.

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata e deve svolgersi nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art.6 DIRITTI E OBBLIGHI ASSOCIATI

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una delle seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del codice del Terzo settore, avvalendosi prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Gli associati hanno il diritto di:

1. eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi
2. esaminare i libri sociali
3. essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento
4. frequentare i locali dell'associazioni
5. partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione

6. concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività
7. essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate
8. prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

Gli associati hanno l'obbligo di:

1. rispettare il presente statuto e gli eventuali regolamenti interni;
2. svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito senza fini di lucro anche indiretto
3. versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

La qualifica di associato si perde per recesso o esclusione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione e nei seguenti altri casi:

- può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.
- L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché fatta almeno 3 mesi prima.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Art. 7 PARTECIPAZIONE

Con l'obiettivo di favorire la comunicazione e di stimolare il coinvolgimento dei donatori nei momenti istituzionali di vita della F.T.D.S. FIDAS ODV, ciascuna riunione del Consiglio direttivo regionale è aperta alla partecipazione dei donatori che intendono seguirne i lavori. Possono altresì parteciparvi con diritto di parola i rappresentanti delle associazioni affiliate.

Art. 8 PRESIDENTE

Il Presidente regionale è eletto dal Consiglio Direttivo regionale tra i soci delle Associazioni federate e ha il compito di presiedere lo stesso. Resta in carica quattro anni e può essere rieletto.

Il Presidente regionale:

- a) ha la legale rappresentanza della F.T.D.S. FIDAS ODV, nel suo livello regionale;
- b) rappresenta la F.T.D.S. FIDAS ODV nel CIVIS regionale personalmente o attraverso un proprio delegato;
- c) convoca il Consiglio Direttivo regionale e ne predispone l'ordine del giorno secondo quanto previsto al precedente art. 5;
- d) propone al Consiglio direttivo regionale il Vice-Presidente;
- e) propone al Consiglio direttivo il nominativo, anche al di fuori del Consiglio, di assegnare la funzione di Tesoriere di cui al successivo art. 10;
- f) propone al Consiglio direttivo i bilanci annuali consuntivo e preventivo;
- g) propone al Consiglio direttivo la quota federativa regionale annuale da valutare ogni anno;
- h) con il concorso del Vice-Presidente, cura l'attuazione delle deliberazioni adottate dal Consiglio direttivo regionale;
- i) sentito il Vice-Presidente e, quando di competenza, anche il Tesoriere, adotta deliberazioni d'urgenza giudicate indispensabili e ne chiede la ratifica dal Consiglio direttivo, in occasione della prima seduta che segue l'adozione.
- j) propone al Consiglio direttivo i rappresentanti della F.T.D.S. FIDAS ODV negli organismi istituzionali regionali;
- k) è garante della comunicazione interna;
- l) promuove la comunicazione esterna.

Art. 9
VICE-PRESIDENTE

Il Vice-Presidente regionale:

- a) su proposta del Presidente o di un altro membro del Consiglio Direttivo, è nominato dal Consiglio Direttivo regionale fra i membri del Consiglio Direttivo delle Federate;
- b) coadiuva il Presidente nello svolgimento dei suoi compiti e concorre alla attuazione delle deliberazioni assunte dal Consiglio direttivo regionale;
- c) sostituisce il Presidente in sua assenza.

Il suo mandato scade con quello del Consiglio direttivo che lo ha nominato.

Art. 10
SEGRETARIO

Il Segretario regionale:

- a) su proposta del Presidente o di un altro membro del Consiglio Direttivo, è nominato dal Consiglio Direttivo regionale fra i Soci delle Associazioni federate;
- b) deve curare la stesura dei verbali delle sedute del Consiglio regionale, seguire la verifica dei poteri di voto e sovrintendere alle operazioni di voto.

La carica di Segretario è cumulabile con qualsiasi altra carica assegnata dal Consiglio direttivo ai suoi membri.

Art. 11
TESORIERE REGIONALE

Il Tesoriere regionale:

- a) su proposta del Presidente o di un altro membro del Consiglio Direttivo, è nominato dal
- b) Consiglio Direttivo regionale;
- c) in accordo con il Presidente regionale, predispone i bilanci consuntivo e di previsione da sottoporre all'approvazione del Consiglio direttivo regionale; garantisce che i bilanci siano redatti in conformità alla modulistica definita con decreto del lavoro e delle politiche sociali.
- d) tiene la contabilità della F.T.D.S. FIDAS ODV, garantendone la correttezza e la trasparenza.
- e) Predispone il bilancio da inviare, entro il 30 giugno dell'anno successivo, al Registro nazionale del terzo settore.

La carica di Tesoriere è cumulabile con qualsiasi altra carica assegnata dal Consiglio direttivo ai suoi membri.

Art. 12

RESPONSABILE REGIONALE DEL SETTORE GIOVANILE

Il Coordinatore regionale del Settore giovanile della F.T.D.SFIDAS ODV è eletto dai "giovani donatori", come definiti dallo Statuto nazionale della FIDAS nazionale, in apposita riunione, indetta e presieduta dal Presidente regionale, ad essi riservata, secondo i criteri regolamentari da essi stessi definiti e approvati dal Consiglio direttivo regionale.

Il Coordinatore regionale del Settore giovanile della F.T.D.S.FIDAS ODV è membro del Consiglio direttivo regionale con diritto di voto consultivo.

Il Coordinatore regionale del Settore giovanile rappresenta i giovani iscritti all'associazione i quali, condividendo i valori e le finalità associative, si impegnano attivamente a promuovere il valore della cultura della donazione volontaria, periodica, responsabile, anonima e gratuita del sangue.

Viene eletto dai Coordinatori Giovani delle Associazioni di donatori di sangue aderenti alla FIDAS sul territorio regionale.

Le attività del Settore giovanile della F.T.D.S. FIDAS ODV si svolgono in stretta collaborazione con il Consiglio Direttivo secondo le linee di indirizzo promosse dall'associazione. Compito fondamentale del Settore giovanile è quello di pensare, organizzare e sviluppare in modo autonomo, iniziative promozionali e/o formative tali da risultare specificamente rivolte al mondo giovanile per modalità di proposta e temi di interesse.

Il Coordinatore regionale del Settore giovanile della F.T.D.S. FIDAS ODV ha il compito di:

- a) coordina tutte le attività di promozione
- b) partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto e relaziona allo stesso sulle proprie iniziative
- c) predispone la relazione annuale delle attività svolte da presentare al Consiglio Direttivo entro e non oltre il primo quadrimestre dell'anno successivo all'esercizio di cui la relazione
- d) rappresenta il Settore Giovanile regionale in ambito Nazionale.
- e) Convoca almeno due volte l'anno il Coordinamento del Settore giovanile della F.T.D.S. FIDAS ODV

Le attività del Settore giovanile della F.T.D.S. FIDAS ODV sono regolate da un apposito regolamento proposto ed elaborato dal Settore giovanile stesso e sottoposto a ratifica da parte del Consiglio Direttivo.

Il Coordinatore regionale del Settore Giovanile decade se non presenta la relazione annuale nei termini di cui precedente punto c)

Art. 13 SEDE

La sede legale e operativa della F.T.D.S. FIDAS ODV è nella città metropolitana di Firenze, Comune di Campi Bisenzio in Via Santa Giulitta, 8.

In tutti i casi, ciascuna Associazione federata concorre al meglio delle proprie possibilità a sostenere dal punto di vista organizzativo ogni iniziativa assunta dal livello regionale della F.T.D.S. FIDAS ODV, volta a conseguire gli scopi federativi.

Art. 14 GRATUITA' DELLE CARICHE

Tutte le cariche sociali non comportano alcun compenso. Sono unicamente ammessi i rimborsi delle spese effettivamente sostenute per lo svolgimento dei compiti istituzionali da parte del Presidente o del Coordinatore giovanile o loro delegati, nei limiti previsti dalla legge dalle risorse disponibili e dalle previsioni di bilancio.

Art. 15 RISOLUZIONE DEI CONTENZIOSI

Fatto salvo quant'altro disposto dallo Statuto e dal Regolamento della F.T.D.S. FIDAS ODV, per risolvere contenziosi insanabili sorti fra le Federate o fra queste e gli Organi della F.T.D.S. FIDAS ODV, essa fa ricorso al Collegio dei Probiviri nazionale, che decide in modo insindacabile.

L'iniziativa del ricorso può essere assunta dai membri dei Consigli direttivi delle singole Federate e/o dagli Organi della FIDAS ODV.

Art. 16 SCIoglimento

Lo scioglimento della Federazione regionale è deliberato dal Consiglio direttivo nell'ultima seduta del proprio esercizio in funzione della scelta di tutte le FEDERATE di non essere rappresentate da FIDAS a livello regionale.

In caso di scioglimento o estinzione dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, obbligatorio a far tempo dal momento in cui tale Ufficio verrà istituito, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del terzo settore individuato in sede di Consiglio Direttivo, espletate prima le formalità stabilite dall'articolo 9 del decreto 117 del 3 luglio 2017.

Art. 17 RATIFICHE

Lo Statuto e il Regolamento della F.T.D.S. FIDAS ODV e le eventuali modifiche sono soggetti a conferma del Consiglio direttivo della FIDAS nazionale. Le eventuali modifiche proposte dal Consiglio direttivo della FIDAS nazionale sono discusse dal Consiglio Direttivo della F.T.D.S.FIDAS ODV nella prima riunione utile e comunque non oltre tre mesi.

Art. 18 REGOLAMENTO

La Federazione Toscana Donatori Sangue FIDAS ODV è regolata dal presente Statuto. Per quanto non qui previsto, si fa esplicito riferimento allo Statuto e al Regolamento della Federazione nazionale e, in carenza, del codice terzo settore e in quanto compatibili con quelle del codice civile.

Art. 19 RISOLUZIONE DEI MANDATI

Ciascuna delle cariche della F.T.D.S. FIDAS ODV può essere risolta attraverso l'approvazione di una mozione di sfiducia presentata dai Consigli direttivi di almeno due delle Associazioni federate.

La mozione viene approvata con la maggioranza assoluta dei membri dell'Organismo che la stessa carica ha conferito.

Art. 20 ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale deve aver inizio con il 1° gennaio e deve terminare il 31 dicembre di ciascun anno. Al termine di ogni esercizio il tesoriere redige il bilancio consuntivo che è approvato dal consiglio direttivo e successivamente dall'assemblea dei soci.

Art. 21 RISORSE ECONOMICHE

Le disponibilità finanziarie per il funzionamento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale della F.T.D.S. FIDAS ODV sono costituite da:

- a) quote versate dalle singole Associazioni federate secondo i criteri stabiliti da una delibera del Consiglio direttivo a fronte della presentazione di un bilancio di spesa preventivo;
- b) da contributi da associazioni, enti pubblici e privati e offerte volontarie;
- c) ogni altra entrata ammessa ai sensi del Decreto Legislativo 117 del 2017 agli artt. 6 e 7.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, del fondo comune costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo - di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate agli associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed agli altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Gli utili e gli avanzi di gestione debbono essere impiegati esclusivamente per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini del perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione contestualmente alla convocazione del Consiglio Direttivo che ne disporrà l'approvazione.

I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del Decreto Legislativo 117 del 2017 e delle relative norme di attuazione.

Art. 22 DOVERI DELLE ASSOCIAZIONI FEDERATE

Le Federate si impegnano a trasmettere periodicamente, entro i termini stabiliti, alla FIDAS nazionale ed alla F.T.D.S. FIDAS ODV i dati statistici generali e comuni, che consentano la compilazione di statistiche nazionali e regionali.

Art. 23 INCOMPATIBILITA'

Qualsiasi attività di chi ricopre cariche associative deve essere condotta in assenza di conflitti d'interesse con la F.T.D.S. FIDAS ODV e con le singole Associazioni che la compongono evitando qualsiasi vantaggio personale.

E' fatto obbligo la comunicazione preventiva al Consiglio direttivo su possibili situazioni di conflitto d'interesse.

Art. 24
LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI

La F.T.D.S. FIDAS ODV deve tenere:

- a) il libro degli associati
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazione del consiglio direttivo
- c) il registro volontari

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali previa istanza scritta con tempi certi e rapidi di risposta.

Art. 25
RINVIO

Per quanto non espressamente riportato in questo Statuto, si fa riferimento al Codice Civile, al Codice del Terzo Settore e alle altre norme di legge vigenti in materia.

Visto, letto ed approvato dall'intero Consiglio Regionale in data 20.06.2020.

Viareggio, 20.06.2020

IL PRESIDENTE
F.T.D.S. FIDAS ODV
Dott. Dimitri PEZZINI
Pezzini Dimitri

